

Prot. n. 153/C/2020

Pregg.mi Sigg.  
Soci Ordinari  
LORO SEDI

Ragusa, li 6 Aprile 2020

Oggetto: **Interventi di risparmio energetico effettuati nel 2020 – Operativo il sito dell'Enea**

E' possibile trasmettere sul sito dell'ENEA - <https://detrazionifiscali.enea.it> -, suddiviso in due sezioni (<https://bonuscasa2020.enea.it> e <https://ecobonus2020.enea.it>), i dati relativi agli interventi volti al risparmio energetico che terminano nel 2020, agevolati con il Bonus casa (detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie), con l'Ecobonus (detrazione IRPEF/IRES dal 50% all'85%) o con il Bonus facciate (detrazione IRPEF/IRES del 90%).

Come noto, il termine per la trasmissione dei dati all'ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori, e per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 ed il 25 marzo 2020, il termine decorre dal 25 marzo (con invio entro il 23 giugno 2020).

Tramite i due portali sarà possibile inviare la documentazione:

- degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie – Bonus casa (<https://bonuscasa2020.enea.it>) nella percentuale del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 e relative ad interventi effettuati sia su singole unità abitative che su parti comuni condominiali.

L'obbligo di comunicazione all'Enea per questo tipo di interventi è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) allo scopo di monitorare il risparmio energetico conseguito anche attraverso questo tipo di lavori;

- degli interventi che usufruiscono della detrazione IRPEF/IRES per il risparmio energetico - Ecobonus (<https://ecobonus2020.enea.it>) secondo le diverse percentuali di detrazioni previste per gli interventi sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni condominiali nelle percentuali:
  - del 50% e del 65% in via ordinaria (entro dei massimali di spesa previsti per i vari tipi di intervento);
  - del 70% e del 75% esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni condominiali (entro un ammontare massimo di spesa 40.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari);

- dell'80% e dell'85% esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni condominiali che siano realizzati nelle zone sismiche 1, 2, e 3 congiuntamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico (limite massimo di spesa previsto 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari);
- degli interventi sulle facciate degli edifici che sono agevolati con la detrazione IRPEF/IRES del 90%, senza limiti di spesa - Bonus facciate (<https://ecobonus2020.enea.it>).

Deve trattarsi degli edifici ubicati nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici n.1444/1968 o "in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali", come risultanti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti territoriali competenti.

La comunicazione all'ENEA va inviata per gli interventi che hanno un impatto dal punto di vista energetico, ovvero:

- se influenzano l'edificio dal punto di vista termico, cioè modificano le caratteristiche termo-fisiche dei componenti dell'involucro dell'edificio che si riflettono sulla prestazione energetica (es. cappotto, isolamento termico delle pareti opache);
- se interessano più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, ovvero la superficie che delimita il volume climatizzato rispetto all'esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione.

Dal 31 marzo sono, inoltre, disponibili sulla pagina facebook dell'ENEA delle video lezioni (che verranno trasmesse il martedì ed il giovedì a partire dalle ore 11.00), sui temi dell'efficienza energetica, relativi alla campagna "Italia in classe A" promossa dal Ministero dello sviluppo economico.

Distinti Saluti

**ANCE** | RAGUSA  
Il Direttore  
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

